

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1975

Obblighi di servizio per sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale periodo di ferma volontaria nell'Esercito è divenuto inadeguato per quelle specializzazioni di più alto livello tecnico che richiedono un ciclo formativo talvolta anche superiore a due anni.

Per tali specializzazioni l'Amministrazione si vede quindi costretta a rinunciare a formare propri tecnici ovvero a correre il rischio di un inutile dispendio perchè spesso il giovane, una volta specializzato, anzichè raffermarsi preferisce rivolgersi verso quegli impieghi dei corrispondenti settori della vita civile che gli appaiono più redditizi e, comunque, meno onerosi.

Per ovviare all'inconveniente, si è ritenuto opportuno presentare l'allegato disegno di legge con il quale (art. 1) si stabilisce che i volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) aspiranti alla frequenza di corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa, all'atto dell'ammissione ai corsi debbono impegnarsi a permanere in servizio per almeno cinque anni dalla conseguita specializzazione.

Il limite appare idoneo a contemperare le esigenze dell'Amministrazione con la possibilità per i giovani che non volessero proseguire nella carriera militare di inserirsi nell'attività civile in età ancora valida.

L'articolo 2, tenuto conto della durata e delle difficoltà degli studi, prevede la sostituzione degli esperimenti necessari per il passaggio in servizio permanente (legge 14 ottobre 1960, n. 1191, come risulta modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447) con il giudizio sul profitto conseguito durante il corso o all'atto dell'esame di diploma, a seconda che la valutazione per il citato passaggio avvenga prima o dopo il completamento degli studi.

Precisa, inoltre, che coloro i quali non intendano concorrere per il passaggio in servizio permanente, debbono rimanere in servizio secondo quanto stabilito dall'articolo 1 nella posizione di sergente di complemento trattenuto.

L'articolo 3 fissa le norme transitorie per regolare la posizione di coloro che frequentino i corsi in questione alla data di entrata in vigore della proposta nuova disciplina.

Il disegno di legge non comporta maggiori oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico determinati con decreto del Ministro della difesa, i sottufficiali, graduati o militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) debbono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza della ferma o rafferma precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione. Tale obbligo permane anche per i sottufficiali che nel frattempo siano transitati nel servizio permanente.

Art. 2.

Ai fini dell'avanzamento al grado di sergente maggiore e della nomina in servizio permanente del personale di cui al precedente articolo, l'esperienza richiesto dalla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, come risulta modificata dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, è sostituito dal giudizio favorevole sui risultati ottenuti durante il corso di specializzazione o al termine dello stesso, a seconda che la valutazione abbia luogo prima o dopo il termine del corso.

I sergenti rinunciatari al trasferimento in servizio permanente sono collocati nella categoria di complemento e trattenuti in servizio per il soddisfacimento dell'obbligo assunto, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della legge 10 giugno 1964, n. 447.

Art. 3.

I volontari che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano corsi di particolare livello tecnico per i quali la ferma volontaria o rafferma in atto risulta insufficiente per il completamento dei corsi stessi, potranno entro 60 giorni dalla predetta data assumere l'obbligo della permanenza in servizio previsto dal precedente articolo 1.